



CITTA' DI MONCALIERI

ACCESSO CIVICO SEMPLICE e GENERALIZZATO

INDICAZIONI OPERATIVE

da pubblicare sul sito Internet dell'Ente www.comune.moncalieri.to.it al link "Amministrazione Trasparente".

1. **L'accesso civico semplice** sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti o dati che il Comune ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del cd. Decreto Trasparenza – art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
2. **L'accesso civico generalizzato** comporta il diritto di chiunque di accedere a dati o documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza - art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
3. Il diritto di accesso civico è riconosciuto, infatti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
4. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
5. L'istanza di accesso civico, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati o i documenti richiesti. Non richiede motivazione.
6. Non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative per scoprire di quali dati o documenti il Comune dispone.
7. L'istanza di accesso civico può essere trasmessa al Comune per via telematica secondo le modalità del Codice dell'Amministrazione Digitale, oppure a mezzo posta, o direttamente a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune.
8. L'istanza di accesso civico semplice è presentata all'attenzione della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dott.ssa Stefania TRUSCIA.
L'istanza di accesso generalizzato è indirizzata al Dirigente del settore/servizio/ufficio che detiene i dati e/o i documenti.
9. In caso di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla gravità, segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale all'organo di disciplina competente per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al Sindaco, al Nucleo di Valutazione per l'attivazione di rispettivi procedimenti competenti in materia di responsabilità.
10. Per i termini del procedimento, le eccezioni relative all'accesso civico, le impugnazioni si rimanda alla specifica normativa (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., Linee Guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, regolamentazione comunale).
11. **L'accesso ex Legge 241/1990 e s.m.i.** è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e la Città di Moncalieri ne dà attuazione anche attraverso il regolamento adottato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 30 del 13 marzo 1998 e sue modificazioni successive. Esso opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico

generalizzato. Tale accesso è consentito soltanto da parte di chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso. Quest'ultimo non è consentito per sottoporre la Città di Moncalieri ad un controllo generalizzato.